

**Convenzione integrativa alle convenzioni
dei sistemi bibliotecari bergamaschi**

per

la gestione dei servizi di catalogazione/accodamento,
fornitura documentaria, interprestito, software e servizi
accessori

**Approvata dalle Assemblee dei Comuni
afferenti ai Sistemi bibliotecari della provincia di Bergamo
in data 12 novembre 2013**

Approvata dal Comune di _____ in data _____

Articolo 1 – Oggetto

1. I Comuni, unitamente ad altri soggetti interessati, stipulano una convenzione per erogare in forma associata, almeno a livello provinciale, i servizi bibliotecari di **fornitura documentaria, catalogazione, accodamento, inter prestito, software gestionale e servizi connessi**, secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia.
2. La funzionalità della convenzione è garantita mediante l'adesione dei soggetti, purché gli stessi siano già aderenti a un sistema bibliotecario locale.
3. In ottemperanza ai propri obblighi statutari o a deleghe formalmente espresse, le Comunità montane o i Comuni capofila di gestione associate, possono sottoscrivere la presente convenzione in nome e per conto di tutti o di parte dei comuni che vi aderiscono. In tal caso, ogni ente capofila (comunità montana o Comune delegato) assume i diritti e i doveri stabiliti dalla presente convenzione in nome e per conto dei comuni che rappresenta.

Art. 2 –Azioni

1. Per perseguire le finalità di cui al precedente articolo sono realizzate azioni per:
 - a) organizzare in forma associata la fornitura dei servizi centralizzati;
 - b) stabilire e condividere modalità di gestione dei servizi bibliotecari;
 - c) definire i livelli di compartecipazione economica per finanziare servizi comuni;
 - d) coordinare:
 - le politiche di acquisizione del patrimonio documentario;
 - la formazione e l'aggiornamento del personale, degli amministratori, dei volontari;
 - la promozione della lettura e le attività culturali organizzate dalle biblioteche;
 - eventuali nuovi servizi in ambito biblioteconomico.
 - e) ricercare diverse fonti di finanziamento.

Art. 3 – Durata, recesso e scioglimento

1. La presente convenzione ha durata dalla sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2019.
2. Non è ammesso il recesso anticipato.
3. Eventuali variazioni o modifiche della presente Convenzione dovranno essere approvate da tutti i Consigli comunali dei Comuni aderenti.
4. I Comuni s'impegnano a trasmettere al proprio Sistema, la delibera di approvazione della presente Convenzione, non appena divenuta esecutiva.

Art. 4 – Organi di governo e forme di consultazione

1. Gli organi che garantiscono la funzionalità della convenzione sono:

a) Conferenza dei Presidenti

E' composta dai Presidenti, o loro delegati dei Sistemi bibliotecari, cui aderiscono i soggetti sottoscrittori la convenzione.

Ha competenze rispetto a: *"modelli organizzativi, regole e modalità di fruizione dei servizi centralizzati (inter prestito, catalogazione, software), eventuali livelli di compensazione fra sistemi, tariffazione dei servizi, definizione di standard minimi di partecipazione alla gara, vigilanza dell'andamento dei servizi"* oggetto della convenzione.

Per tutti gli oggetti di sua competenza decide all'unanimità. Ogni Presidente dovrà avere preventivamente ottenuto, per gli oggetti che implicano modifiche di erogazione di servizi e/o accensione di costi aggiuntivi, una delega specifica, contenente gli indirizzi decisionali per ciascun macro-oggetto. Le deleghe saranno vincolanti per il Presidente nel momento in cui avranno ottenuto una maggioranza semplice (50% dei presenti), dell'assemblea dei Comuni del singolo Sistema.

Qualora non ci sia unanimità, sarà convocata l'assemblea dei sottoscrittori, che decideranno a maggioranza.

Elegge il suo Presidente e stabilisce le proprie regole di funzionamento.

b) Commissione Tecnica

È l'organo tecnico, consultivo, propositivo e di studio con funzione di attuazione degli indirizzi del livello politico.

È composta dai tecnici (dirigenti e/o responsabili servizio e/o coordinatori), dei Sistemi bibliotecari a cui aderiscono i soggetti firmatari. Si avvale, se necessario, del supporto degli enti capofila dei rispettivi sistemi e di gruppi di lavoro tematici per la realizzazione dei singoli obiettivi.

2. Per la gestione dei servizi previsti all'art. 1 ogni Sistema contribuirà con il proprio personale. La Conferenza dei Presidenti deciderà eventuali modalità di compensazione fra Sistemi, rispetto alle disponibilità fornite dai singoli Sistemi.
3. La consultazione di tutti i soggetti sottoscrittori è garantita attraverso almeno una riunione annuale, indetta dalla conferenza dei Presidenti, per la verifica dello stato di attuazione delle finalità di cui all'art. 1.

Art. 5 – Ripartizione costi servizi tra soggetti sottoscrittori

1. I costi dei servizi previsti all'art. 1 sono annualmente così ripartiti:
 - a. Il costo per la fornitura documentaria e connessa catalogazione/accodamento è a carico del bilancio dei singoli acquirenti.
 - b. I costi per l'erogazione dei servizi d'interprestito e/o catalogazione, non connessa all'acquisto di documentazione, sono a carico dei bilanci dei singoli Sistemi bibliotecari, ripartiti in base alla popolazione residente.
 - c. Il costo per l'erogazione del software è ripartito in parti uguali fra i Sistemi bibliotecari aderenti.

Art. 6 – Fonti di finanziamento

1. Il servizio di fornitura documentaria e connessa catalogazione/accodamento è finanziato con risorse proprie dei singoli aderenti.
2. I servizi d'interprestito, catalogazione extra - acquisto, software sono finanziati con risorse dei singoli Sistemi Bibliotecari, derivanti da una o più delle seguenti voci:
 - finanziamenti della Regione, della Provincia o di altri enti pubblici;
 - quote parte dei Sistemi bibliotecari aderenti, costituite dalle quote annuali degli Enti associati, a loro volta definite da:
 - quota ordinaria di adesione al Sistema;
 - quota straordinaria;
 - proventi derivanti dalla tariffazione dei servizi (esempio: tessera a pagamento);
 - risorse da sponsorizzazioni e attività similari;
 - altre entrate.

Art. 7 - Norma attuativa

1. Per la gestione dei servizi centralizzati, il Comune di Seriate assume il ruolo di centrale unica di committenza, riguardo alle procedure di appalto, dalla fase d'indizione e sino all'aggiudicazione delle gare, di:
 - fornitura documentaria, catalogazione e interprestito
 - software gestionale.

Per tale attività è riconosciuto al Comune di Seriate un importo una tantum, a triennio, di € 10.000,00, ripartito in parti uguali fra i Sistemi bibliotecari dei Comuni aderenti. Le spese vive di gara sono a carico dei singoli sistemi, in parti uguali.

2. Il Comune di Seriate ha la titolarità unica per i contratti di catalogazione dei libri non acquistati direttamente dal fornitore, dell'interprestito e del software gestionale. La titolarità dei contratti per l'acquisto dei documenti e la catalogazione/accodamento resta in capo agli Enti capofila dei Sistemi Bibliotecari.

Art. 8 Obblighi e garanzie dei Sistemi

1. Ogni singolo Sistema deve destinare le risorse per coprire l'intero costo dei servizi d'interpreto, catalogazione non connessa all'acquisto di documentazione e software gestionale, in base alle modalità previste all'art. 6, comma 2. La quota per il triennio 2014-2016 è indicativamente pari a € 0,40 pro capite, di cui € 0,30 per il servizio d'interpreto.

Art. 9 Obblighi e garanzie dei Comuni

1. Per il triennio 2014-2016, ogni singolo Comune deve destinare:
 - a. per la fornitura documentaria unica e relativa catalogazione/accodamento, un importo annuo di almeno € 0,70 ad abitante e comunque un importo complessivo per il triennio di almeno € 3,00 ad abitante;
 - b. per coprire l'intero costo dei servizi d'interpreto e catalogazione non connessa all'acquisto di documentazione, una quota di € 0,30 annui ad abitante da versare entro il 31 gennaio di ogni anno al proprio Sistema, salve riduzioni stabilite dai singoli Sistemi grazie a reperimento risorse aggiuntive (es. entrate straordinarie / fondi regionali).
2. Al Comune che non rispetta anche solo uno degli obblighi previsti (acquisto minimo e/o compartecipazione spesa interpreto e catalogazione non connessa all'acquisto), al primo comma del presente articolo, è assicurato il solo software di gestione e non il servizio d'interpreto e di catalogazione, salvo accordi specifici e per periodi limitati, formalizzati all'interno del singolo sistema bibliotecario di appartenenza.
3. Per il triennio 2017-2019 la conferenza dei Presidenti all'unanimità (secondo le modalità previste all'art. 4, comma 1a) deve determinarne gli importi di cui al comma 1a e 1b del presente articolo.

Art. 10 – Commissioni di garanzia

1. La vigilanza sull'applicazione della convenzione è svolta dai Presidenti dei cinque sistemi. Il collegio si riunisce di norma una volta l'anno. Il collegio ha inoltre i compiti concernenti interventi sostitutivi per eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

Art. 11 – Foro competente

1. Le vertenze che dovessero sorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, che non si possono definire in via amichevole o attraverso forme di conciliazione, saranno definite dal Foro di Bergamo.

Art. 12 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio alle norme in materia di ordinamento degli enti locali e in materia di biblioteche.
2. .